



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Decreto n. 695

L'Aquila, 13/10/2026

**REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA
PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 8 DEL D.P.R. DEL 24 APRILE 2024 N. 83**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e ss.mm.ii. recante disposizioni per la Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale d' Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024 n. 83, "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e tecnico del comparto AFAM" ed in particolare gli artt. 2, 4, 8 e 17;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 e approvato dal Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto n. 949 del 15.05.2019;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Accademico dell'Accademia n. 40 del 16 settembre 2026;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

EMANA

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Art. 2 — Attivazione delle procedure di selezione

1. L'indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione del Consiglio Accademico



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura della cattedra oggetto della procedura e della tipologia del contratto di lavoro previsto (a tempo pieno o a tempo definito).

Art. 3 — Bando di selezione

1. Il bando di concorso, redatto in esecuzione in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 8 e 17 del D.P.R. 83/2024 indica:

- l'indizione del concorso per titoli ed esami;
- il numero dei posti per i quali il concorso è indetto e/o la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
- il settore artistico-disciplinare oggetto della procedura;
- i requisiti generali per l'ammissione alla procedura e i termini entro i quali tali requisiti debbono essere posseduti;
- i requisiti specifici richiesti per la partecipazione, in relazione alla specifica professionalità e profilo richiesti e i termini entro i quali essi debbono essere posseduti;
- le modalità, anche telematiche, e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati.
- le cause di irricevibilità/inammissibilità delle domande e le cause di esclusione dei candidati dal concorso;
- l'articolazione delle prove d'esame, nonché le materie, ed eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove;
- la votazione minima necessaria per il conseguimento dell'idoneità;
- il numero dei posti a concorso eventualmente riservati alle categorie protette, con l'indicazione della o delle particolari categorie;
- gli eventuali titoli di merito valutabili e i criteri per la loro valutazione;
- i titoli di preferenza/precedenza/riserva e l'eventuale riserva dei posti derivanti dall'applicazione di norme specifiche;
- il meccanismo di formazione della graduatoria finale;
- l'indicazione del termine entro il quale debbono essere posseduti i requisiti di ammissione, gli eventuali titoli di merito, nonché gli eventuali titoli di preferenza/precedenza/riserva valutabili e i requisiti necessari per il perfezionamento dell'assunzione in servizio;
- le modalità di pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria finale;
- gli adempimenti necessari ai fini dell'individuazione del vincitore e del perfezionamento dell'assunzione;
- le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati e l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- le modalità di proposizione dei reclami e dei ricorsi avverso gli atti della procedura di concorso;
- ogni altra informazione utile ai fini della selezione o richiesta da leggi o da regolamenti.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Il bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del D.P.R. del 24 aprile 2024 n. 83;

Art. 4 — Comunicazione ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale dell'Accademia, in apposita sezione indicata nel bando. Dette pubblicazioni costituiscono a tutti gli effetti di legge atti di notifica agli interessati.

Art. 5 — Commissione esaminatrice

1. La commissione di valutazione è nominata con decreto del Direttore dell'istituzione ed è composta dal Direttore, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre Istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni nel medesimo anno accademico.

2. In ottemperanza al principio di pari opportunità, la Commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico sono di norma individuati equamente (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avviene con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.

Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.

3. Nei confronti dei componenti della commissione di valutazione trova applicazione il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 11 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, così come integrato dal DPR 83/2023, dall'art. 17 del DPR 83/2024, dall'art. 51 c.p.c. e dalle ulteriori norme vigenti in materia.

4. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. per ogni procedura di selezione è individuato un Responsabile Unico del Procedimento; questi è di norma il Direttore, o un suo delegato, o il Direttore Amministrativo o un suo delegato.

5. Non possono far parte della Commissione di valutazione i componenti del CNAM in carica.

Art. 6 — Modalità di svolgimento delle selezioni e valutazione dei titoli

Via Leonardo da Vinci, 6/B - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370
e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it
Cod. Fiscale 80006960662 P. IVA 02119050660



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

1. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
2. Per la valutazione dei candidati la Commissione ha a disposizione 100 punti complessivi.
3. Lo svolgimento delle selezioni prevede:
 - una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
 - una ulteriore prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;
 - attribuzione sino a un massimo di settantacinque punti alle prove di cui ai precedenti punti.
3. Per la valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, vengono attribuiti sino a un massimo di venticinque punti. Sono valutabili i titoli di servizio conseguiti entro gli otto anni precedenti l'emanazione del bando, a meno di modifiche legislative in materia. Il bando disciplina tipologia dei titoli valutabili, punteggi assegnabili a ciascuna categoria di titoli, eventuale numero massimo di titoli presentabili. Il bando dispone circa la valutabilità o meno dei titoli di accesso.
4. È idoneo il candidato che ottiene un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque complessivamente previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.
5. La commissione di valutazione nella riunione di insediamento e prima di acquisire dall'Amministrazione l'elenco nominativo dei candidati e la relativa documentazione concorsuale determina i criteri specifici di valutazione, in coerenza con il bando.

Il verbale di insediamento con i relativi criteri di valutazione è pubblicato, ~~da pubblicare~~ sul sito istituzionale e sulla piattaforma InPA almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 7 — Formazione della graduatoria di merito

1. Al termine delle procedure di reclutamento, verrà approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati decrescente di punteggio. In caso di indisponibilità del/dei vincitore/i a stipulare il contratto, l'Istituzione procede mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. La graduatoria redatta all'esito della procedura concorsuale può essere utilizzata per la copertura di esigenze temporanee (supplenze).
2. La graduatoria non può essere utilizzata da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

Art. 8 — Approvazione della graduatoria finale

1. Il Direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità,

Via Leonardo da Vinci, 6/B - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370

e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it

Cod. Fiscale 80006960662 P. IVA 02119050660



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

2. La validità della graduatoria è biennale, e decorre dalla data di approvazione della stessa. La validità della graduatoria è comunque riferita alla vigente normativa in materia al momento della sua pubblicazione

Art. 9 — Rapporto di lavoro

1. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente Regolamento, devono permanere nella sede dell'Istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 10 — Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al D.P.R. del 24 aprile 2024 n. 83.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

Il Presidente dell'Accademia
Dott. Rinaldo Antonio Tordera



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA - L'AQUILA

Documento in allegato protocollato in data 13/10/2026

N° di Protocollo - 0008881 -

Oggetto: Decreto del Presidente n. 695 del 13/10/2026 - Regolamento per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato

Data Documento:

Inserito da: Utenza 4219 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: A03a

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: albo, sito

Mezzo invio\ricezione: albo, sito

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto @ della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Documenti\Allegati file.

0008881	2026	13102026	2
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679